

TORNATA DEL 22 LUGLIO

gono compresi sotto il nome d'affari *civili*), o più comunemente si trattano affari *politici*. Quindi le ragioni che addusse l'onorevole Giorgini contro il mio assunto, o non riescono a combatterlo, o piuttosto vengono in appoggio del medesimo.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Il deputato Michelini propone la soppressione dell'articolo 6°.

MICHELINI. Ritiro la mia proposta che è uguale a quella del deputato Tecchio, ma chiedo di parlare per dire i motivi di questa mia determinazione. (*No! no!*)

PRESIDENTE. Il deputato Massa propone la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6°.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo a partito la soppressione proposta.

(Dopo prova e controprova, non è ammessa.)

Ora viene la proposta del deputato Camerini la quale è così concepita. Nel secondo capoverso dell'articolo 6° è detto: « la falsa testimonianza o perizia o la reticenza o renitenza a deporre, » si aggiungerebbe: « come la renitenza a produrre gli atti e documenti, meno il caso di assoluto divieto della legge. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

PISANELLI, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro che per parte mia respingo assolutamente quest'aggiunta, imperocché il concetto di questa legge è di applicare il diritto comune alle Commissioni d'inchiesta; ora qui colla disposizione che propone l'onorevole Camerini non si applicherebbe loro una legislazione esistente, ma si creerebbe un nuovo diritto il quale uscirebbe dallo scopo di questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Camerini.

CAMERINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso concedergliela poichè la discussione è chiusa.

CAMERINI. L'onorevole ministro ha parlato l'ultimo, non credo debba chiudersi la discussione dopo le parole del ministro.

BIXIO Il proponente ha sempre diritto a parlare dopo il ministro. (*Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Io non posso accordare la parola a meno che la Camera non acconsenta. Interrogo perciò la Camera se intenda di accordare la parola al deputato Camerini.

(La Camera accorda.)

La parola è al deputato Camerini.

CAMERINI. Dimostrerò la mia riconoscenza alla Camera coll'essere forse più breve che non sia stato l'onorevole ministro, il quale è stato brevissimo.

Io non voglio aggiungere nulla al diritto comune, ma certamente, come diceva l'onorevole Giorgini, vi

sono dei casi di responsabilità ministeriale, e vi sono dei casi di responsabilità particolare o privata dell'individuo: se l'individuo, il funzionario o qualunque depositario di un atto, si nega di produrlo per ordine espresso del suo superiore che è il ministro, è chiaro che quest'uomo è fuori di responsabilità penale, e non può essere certamente chiamato a rispondere con una pena eccezionale, e questa non è stata la mia intenzione; ma certamente applicate il mio emendamento ad altro caso, e per quanto possa essere difficile l'ipotesi, non è impossibile il caso di un funzionario che creda di servir meglio al voto dell'amministrazione cui appartiene, o anche del suo ministro nel negare assolutamente di produrre un atto o documento; perchè deve essere fatto responsabile meno di quello che lo sarebbe un testimone renitente a deporre.

Io non so vedere la ragione di tutto ciò, nè credo essere uscito dal diritto comune, credo anzi di aver richiamato la discussione al diritto comune in esplicazione degli articoli precedenti della legge, e di aver domandato che le Commissioni d'inchiesta abbiano autorità almeno uguale a quella degli agenti del Governo, il che per altro è inseparabile da una Commissione parlamentare.

Qualunque sia il voto della Camera, non avrà certo il significato di esautorare una Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Camerini.

(Dopo prova e controprova, non è ammessa.)

Ora viene l'aggiunta proposta dal deputato Pica, la quale si riferisce al secondo capoverso dell'articolo 6°.

Dopo i numeri 371 e 373 direbbe: « Quando accolga le dichiarazioni secondo le forme giuridiche. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

GIORGINI, relatore. Dichiaro che la Commissione non ha difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dal deputato Pica.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'aggiunta.

(Dopo prova e controprova, è ammessa.)

Ora metto ai voti l'articolo così emendato.

« Art. 7. Le dette pene saranno applicate dai tribunali ordinari ai quali la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti e le notizie opportune. »

TECCHIO. Propongo che invece di dire *dai tribunali ordinari*, si dica *dalle Corti d'assise*.

È evidente, e lo ha riconosciuto anche testè il deputato Giorgini, che innanzi alle Commissioni d'inchiesta parlamentare si tratta quasi sempre di materie politiche; d'altro canto la Commissione è essa stessa un corpo politico. Dunque se gli atti suoi in rispetto a coloro che furon chiamati innanzi a lei debbono cadere sotto gli occhi di qualcuno, ragion vuole che cadano sotto gli occhi d'un corpo politico, quali sono i giurati, e non altrimenti, dei tribunali ordinari.

Ciò, del resto, è conforme al nostro Codice di procedura penale, il quale ha introdotto il principio che tutto ciò che ha attinenza a reati politici, od a mate-